

MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI**AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI****AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO MEDIO - LUNGO****AZIONE 3 - IMPIANTI A CICLO BREVE****AZIONE 4 - IMPIANTI AD ALTA DENSITÀ PER IL DISINQUINAMENTO DELL'ACQUA****AZIONE 5 - IMPIANTI AD ALTA DENSITÀ PER LA RICARICA DELLE FALDE****1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 - Descrizione generale**

La Misura intende incentivare la diffusione di formazioni forestali naturaliformi e dell'arboricoltura da legno, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di popolamenti forestali permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre ottenuti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all'erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. Un'influenza favorevole potrà inoltre verificarsi nei confronti del cambiamento climatico, (conseguente ai processi inquinanti causati dall'emissione di gas ad effetto serra e di composti acidificanti), dell'aumento della biodiversità e del miglioramento del paesaggio.

Le Azioni 1, 2, 3 e 4 sono correlate, in modo particolare, alla priorità "Cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti", di cui all'art. 16 bis del Regolamento (CEE) 1698/2005⁶, per l'effetto potenziale di riduzione del biossido di azoto (NO₂) e per il sequestro del carbonio.

L'Azione 5 è invece correlata, in modo particolare, alla priorità "Gestione delle risorse idriche", di cui all'art. 16 bis del Regolamento (CEE) 1698/2005, per l'effetto potenziale di "Protezione e miglioramento della qualità delle acque".

1.2 - Obiettivi

Gli obiettivi che si intende perseguire nell'insieme delle Azioni della Misura, sono i seguenti:

- a- Difesa del suolo e del patrimonio idrico;
- b- assorbimento di anidride carbonica, di biossido di azoto e fissazione del carbonio;
- c- diversificazione delle attività agricole tradizionali;
- d- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario;
- e- ricostituzione e ampliamento di ambienti naturaliformi.

1.3 - Ambito territoriale di attuazione

La Misura potrà essere attuata su tutti i terreni agricoli situati nell'ambito della Regione del Veneto, con le limitazioni descritte al successivo paragrafo 3.2 (Limiti e condizioni).

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate con Decreto del Dirigente dell'U.C. Sistema informativo Settore Primario e Controllo n. 6/2010, il cui allegato è disponibile nella pagina web:

<http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/092E0FAF-5C62-4E56-845F-56B335FE697C/0/AllegatoAalDecretoSISP.pdf>.

2 - SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Descrizione generale**

- a- Persone fisiche;

⁶ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUUE n. L 277 del 21.10.2005)

- b- persone giuridiche di diritto privato, singole od associate⁷;
- c- persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

2.2 – Criteri di ammissibilità

- a- Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E' escluso il contratto di comodato. Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (od i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della sua realizzazione e delle prescrizioni conseguenti. Alla scadenza del periodo di conduzione, in caso d'inadempienze, si applicheranno le disposizioni previste negli Indirizzi procedurali, di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009 reperibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/552AEA7D-BC8E-47E0-8B2C-9E4CD0D24D2B/0/DGR4083_09Allegato_Arev5.pdf
L'atto d'assenso dovrà essere ottenuto anche nel caso di comproprietà, a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di sostegno.
- b- In presenza di concessione demaniale l'Autorità concedente dovrà prevedere espressamente la possibilità di realizzare piantagioni di arboricoltura da legno e/o di bosco permanente. In caso di cessazione della concessione, l'Autorità dovrà accettare formalmente di subentrare nel mantenimento degli impegni o di trasferirli al nuovo concessionario.
- c- La Misura non può essere realizzata dagli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

3 - INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI PREVISTI

3.1 - Tipo di interventi e di impegni previsti

3.1.1 - Interventi.

Comprendono tutti i lavori e gli acquisti direttamente collegati e necessari alla realizzazione dell'imboschimento, con riferimento specifico a:

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- tracciamento dei filari;
- e- pacciamatura e collarino pacciamante;
- f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- g- messa a dimora del materiale di propagazione;
- h- protezioni individuali;
- i- acquisto e posa in opera di pali tutori (Azione 2)
- j- irrigazioni;
- k- spese generali.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione⁸.

⁷ Ai fini dell'applicazione del presente bando, l'associazione è un organismo con personalità giuridica, costituito ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 (GU 7 dicembre 2000, n. 286) o univocamente individuabile, in base ad un codice fiscale e/o ad una partita IVA

⁸ del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GUUE n. L 25 del 28.1.2011)

Tali riduzioni od esclusioni saranno inoltre applicate qualora non siano effettuate le seguenti operazioni successive alla conclusione dell'intervento (restano esclusi i beneficiari che percepiscono il premio per la manutenzione e per la perdita di reddito, per i quali vige l'obbligo di ottemperare agli "Impegni", di cui al successivo paragrafo 3.1.2):

- a- risarcimento delle fallanze;
- b- contenimento della vegetazione concorrente;
- c- irrigazioni di soccorso;
- d- potature di formazione e di allevamento, sfolli e diradamenti, previsti dal Piano di coltura e conservazione, (redatto dal progettista in base allo schema approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi) e disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245_2010Allegatitecnici.zip;
- e- eliminazione, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile, entro tre anni dalla conclusione degli interventi, se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro cinque anni se lo spessore è superiore;
- f- interventi fitosanitari, se necessari;
- g- divieto di effettuare altri tipi di coltivazione;
- h- divieto di pascolo.

3.1.2 - Impegni.

Sono destinatari degli impegni i beneficiari che percepiscono i premi per la manutenzione e per la perdita di reddito (v. paragrafo 4.2 – Livello ed entità dell'aiuto). Gli impegni comprendono tutti i lavori e gli acquisti necessari per la realizzazione delle cure colturali, al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento del giovane popolamento, negli anni successivi all'impianto. Gli impegni sono suddivisi in principali ed in secondari.

I primi consistono nell'obbligo di mantenimento del soprassuolo sulla superficie oggetto d'intervento, mettendo in atto tutte le iniziative che ne garantiscano la continuità nel tempo (es.: divieto di effettuare altri tipi di coltura, divieto di pascolo).

Gli impegni secondari costituiscono, invece, tutti quei lavori che permettono di favorire le condizioni stazionali e fisiologiche più idonee all'accrescimento e all'affermazione del popolamento:

- a- risarcimento delle fallanze;
- b- contenimento della vegetazione concorrente;
- c- irrigazioni di soccorso;
- d- potature di formazione e di allevamento, sfolli e diradamenti, previsti dal Piano di coltura e conservazione
- e- eliminazione della pacciamatura, a norma di legge, se non biodegradabile, entro tre anni dalla conclusione degli interventi, se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro cinque anni se lo spessore è superiore;
- f- interventi fitosanitari, se necessari.
- g- divieto di effettuare altri tipi di coltivazione;
- h- divieto di pascolo.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti, comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione.

3.1.3 - Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese previste dal prezzario approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 30 del 30 dicembre 2009 (disponibile nel sito: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Prezzari.htm>), entro i limiti in esso indicati.

Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle derivanti da prestazioni volontarie di lavoro, nel limite stabilito dagli Indirizzi procedurali. Per tali lavori il progettista dovrà definire il tempo necessario (in ore) per portarli a compimento ed il numero di unità lavorative impiegate, nel rispetto dei limiti e delle tipologie previste dal prezzario regionale.

Le spese generali consistono in spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento in fase di esecuzione e alla contabilità finale. Esse devono essere attinenti ai costi effettivi dell'intervento ed essere imputate in percentuale non superiore al 10% dell'importo della spesa ammissibile, fatte salve le limitazioni contenute negli Indirizzi procedurali.

3.2 - Limiti e condizioni

- a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata la Misura possa essere considerato "agricolo". Un terreno è definito tale se sia stato coltivato per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, per l'ottenimento di prodotti agricoli⁹, in base al Piano di utilizzo. Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate, sulle quali non sia praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009¹⁰.
- b- Per l'Azione 4 il terreno oggetto d'intervento dovrà essere stato oggetto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento almeno nel corso dell'anno 2010, come individuabile dalla comunicazione presentata ai sensi della disciplina in materia (DGR n. 2495/2006 e DGR n. 2439/2007), anche nel caso delle superfici utilizzate per gli spargimenti tramite "atto di assenso". Per gli anni successivi al 2010 e sino alla scadenza del periodo vincolativo, il beneficiario del sostegno dovrà proseguire con l'utilizzazione agronomica di tali effluenti.
- c- Per la realizzazione dell'Azione 5 sono ammissibili esclusivamente le zone di alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi, individuate con Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006¹¹
- d- Sono esclusi dal sostegno:
 - i prati permanenti ed i pascoli;
 - la coltivazione di abeti natalizi;
 - i terreni sui quali sia previsto un imboschimento compensativo, conseguente alla riduzione di superficie boscata, ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 52/78¹²;
 - gli ambienti dove l'intervento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
 - i terreni non individuabili con certezza nel sistema catastale.
- e- La scelta delle specie da utilizzare dovrà essere compatibile con i fattori stazionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio.
- f- Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/147/CE¹³ e del Consiglio 92/43/CEE¹⁴, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione. Per l'Azione 1 è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone.
- g- Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.
- h- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE (Unità Tecnico Economica¹⁵). In assenza di UTE (es. persone fisiche e giuridiche prive della qualifica di imprenditore agricolo), qualora

⁹ Elencati nell'Allegato I al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Versione consolidata (GUUE C 83 del 30.3.2010)

¹⁰ Stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30)

¹¹ Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ex articolo 19 D.Lgs. n. 152/1999) (BUR n. 55 del 20/06/2006)

¹² Legge forestale regionale (BUR n. 43/1978)

¹³ Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE 26 gennaio 2010, n. L 20)

¹⁴ Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUCE 22 luglio 1992, n. L 206)

¹⁵ Definita dal DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) (GU 30 dicembre 1999, n. 305)

siano presenti più corpi fondiari, la loro dimensione dovrà essere compatibile con quella prevista al successivo paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).

- i- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.
- j- I beneficiari dovranno ottemperare, nell'insieme della loro azienda, pena la revoca parziale o totale del sostegno, in funzione della gravità, ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 ed agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

3.3 - Durata degli impegni/Vincoli

- a- Gli impianti realizzati nell'ambito delle Azioni 2, 3 4 e 5 costituiscono colture legnose specializzate, a norma dell'art. 14 della L.R. n. 52/78 e dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227¹⁶. L'obbligo della loro permanenza sul terreno viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, che non potrà essere inferiore ad anni 15 per l'Azione 2, ad anni 8 per l'Azione 3, ad anni 7 per l'Azione 4 e ad anni 8 per l'Azione 5, determinati a partire dalla data della richiesta d'accertamento finale dell'intervento eseguito. Qualora le piante siano chiamate a svolgere ruoli diversi, il limite sopra specificato è riferito a quelle principali, destinate a giungere alla fine del turno mentre, in presenza di piante accessorie, si dovrà procedere al loro taglio quando avranno esaurito di svolgere le loro funzioni specifiche.

Non è ammesso il governo a ceduo, per tutta la durata del periodo vincolativo, sugli impianti realizzati nell'ambito delle Azioni 2, 3 e 5. Per l'Azione 4 è ammesso il governo a ceduo, in base al turno che sarà definito nel Piano di coltura e conservazione.

- b- Per quanto riguarda l'Azione 1, i popolamenti che saranno realizzati andranno a costituire formazioni forestali naturaliformi, rientranti nell'ambito d'applicazione dell'art. 14 della L.R. n. 52/78 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001. Per essi il vincolo di destinazione sarà permanente. In caso di riduzione della superficie boscata, qualora sia autorizzata dalla Giunta regionale, dovrà essere attuata una delle misure compensative previste dal comma 2) dell'art. 15, della citata legge regionale. L'attuazione della misura compensativa non esclude, tuttavia, l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento, qualora la riduzione della superficie boscata sia effettuata prima della scadenza del periodo vincolativo e non sia dovuta a cause di forza maggiore.

Ai soli fini dell'attuazione del PSR, il periodo vincolativo cesserà al compimento del quindicesimo anno, determinato a partire dalla data di comunicazione di conclusione dei lavori e di richiesta d'accertamento finale.

La sorveglianza sul mantenimento della destinazione a bosco e sulla sua gestione, ai fini della normativa sopra citata, sarà invece esercitata dalla competente Autorità Forestale.

4 - PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 - Importo messo a bando

La disponibilità finanziaria per sostenere i costi d'impianto, resa disponibile con questo bando, è evidenziata nella tabella che segue (importi in €), per un importo complessivo di € 1.700.000,00. Nell'Allegato A al presente bando sono stabilite le modalità per l'effettuazione delle compensazioni finanziarie tra Azioni della stessa Misura.

Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5
100.000	650.000	750.000	100.000	100.000

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

¹⁶ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (GU 15 giugno 2001, n. 137, S.O.)

- a- Nelle zone comprese all'interno della Rete Natura 2000, individuate con DGR 18 aprile 2006, n. 1180¹⁷ e s.m.i., il sostegno sarà concesso nella misura del 90% dei costi ammissibili, purché l'intervento sia realizzato completamente al loro interno;
- b- nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno sarà concesso nella misura dell'80% dei costi ammissibili;
- c- limitatamente alle persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno sarà del 90%, determinato sui costi ammissibili, indipendentemente dalla zona d'intervento;
- d- per l'Azione 4 si farà riferimento al livello di aiuto previsti dalla misura 121: "Ammodernamento delle aziende agricole - Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove Sfide" - Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa da utilizzare per la produzione di energia". In particolare, l'aiuto sarà del 40% della spesa ammissibile, aumentata di 10 punti percentuali, in base a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'art. 16 bis del Regolamento (CEE) n. 1698/2005.

Tenuto conto della misura massima di spesa ammissibile, i sostegni saranno erogati nelle seguenti entità (importi in €/ha):

Descrizione	Azione 1	Azione 2		Azione 3		Azione 4		Azione 5
		Arboreti puri	Arboreti misti	Arboreti puri	Arboreti misti	Arboreti puri	Arboreti misti	
Spesa ammissibile	8.400	4.600	7.000	4.300	6.700	4.200	6.600	8.000
Entità del sostegno								
Interventi nei siti della Rete Natura 2000	7.560	4.140	6.300	3.870	6.030	2.100	3.300	7.200
Interventi in altri territori	6.720	3.680	5.600	3.440	5.360	2.100	3.300	6.400
Persone giuridiche di diritto pubblico	7.560	4.140	6.300	3.870	6.030	2.100	3.300	7.200

Limitatamente alle Azioni 1 e 2, saranno inoltre corrisposti i seguenti premi, derivanti dagli impegni assunti dal beneficiario, indipendentemente dalla zonizzazione:

Premi	Azione 1	Azione 2	Durata
Premio annuo per la manutenzione	1.250 €/ha/anno	1.200 €/ha/anno	5 anni
Premio annuo per la perdita di reddito	a- I.A.P. ¹⁸ : 700€/ha/anno b- altri soggetti di natura privata: 150 €/ha/anno	a- I.A.P.: 600€/ha/anno b- altri soggetti di natura privata: 150 €/ha/anno	15 anni

Per l'Azione 2 il premio annuo per la perdita di reddito sarà determinato al netto dell'eventuale superficie occupata dall'area di insidenza¹⁹ delle chiome dei cloni di pioppo ibrido, utilizzati come piante accessorie. A tale superficie è attribuito un valore convenzionale di 28 m²/pianta.

I premi saranno erogati esclusivamente a favore di persone fisiche o giuridiche di diritto privato, anche se conducono terreni di proprietà pubblica.

¹⁷ Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati (BUR n. 45/2006)

¹⁸ Imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi del D.Lgs.29 marzo 2004, n. 99: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" (GU n. 94 del 22 aprile 2004)

¹⁹ Superficie delimitata dalla proiezione al suolo del perimetro della chioma

Alle persone giuridiche di diritto pubblico sarà corrisposto esclusivamente il sostegno per le spese d'impianto.

Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il Regolamento (CE) n. 1998/2006²⁰.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammissibili al sostegno superfici inferiori ad ha 1 (al netto di tare, servitù ed altre fasce di rispetto), mentre non sussistono limiti superiori. La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno.
- Eventuali ostacoli che interrompono il sesto d'impianto, ad esempio, radure, strade, carrarecce, capezzagne, fossi, siepi, muri, corsi d'acqua, servitù di elettrodotto o di metanodotto, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche od altri vincoli che comportino l'obbligo di mantenere fasce di rispetto prive di vegetazione legnosa, pur non interrompendo l'accorpamento, determinano una diminuzione della superficie d'intervento. A tal fine, per la determinazione del perimetro interno dell'imboschimento, si farà riferimento alla linea che unisce la parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si farà riferimento al fusto più esterno. Il perimetro esterno dell'impianto sarà invece delimitato da una linea situata ad una distanza di tre metri dalla parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si procederà come sopra descritto.
- Si pongono inoltre le seguenti limitazioni:
 - a- Azione 1: la larghezza media del bosco non dovrà essere inferiore a m 20²¹.
 - b- Azione 2: per motivi di carattere fitosanitario, la coltivazione in purezza del Noce comune non potrà estendersi su superfici superiori ad ha 3, mentre non è consentita la coltivazione in purezza del Ciliegio. E' ammesso l'utilizzo di cloni di Pioppo ibrido, con il ruolo di pianta accessoria, sino ad una quantità non superiore a 90 soggetti/ha.
 - c- Azione 4: per gli impianti caratterizzati dalla presenza di pioppo, dovrà essere osservata una distanza (determinata sui perimetri), da pioppeti o da vivai di pioppo già presenti, non inferiore a m 300, al fine di contrastare la diffusione del Punteruolo del pioppo (*Cryptorhynchus lapathi* L.).
 - d- Per tutte le Azioni, gli impianti monoclonali non potranno avere una superficie superiore ad ha 15 per i popolamenti governati ad altofusto e ad ha 10 per quelli a ceduo.
- La piantagione dovrà essere costituita da almeno due filari di specie arboree, la cui distanza non dovrà essere inferiore a 3,5 m.
- La densità e le distanze d'impianto sono definite nello schema di Piano di coltura e conservazione.
- Qualora l'intervento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, dovranno essere adottati schemi e sestri d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite.

4.4 - Termini e scadenze

L'intervento dovrà essere concluso, compreso il pagamento delle spese connesse, entro il 31 dicembre 2012. I soggetti che hanno diritto al premio per la perdita di reddito ed al premio per la manutenzione, dovranno presentare obbligatoriamente una specifica domanda di pagamento per l'anno 2012, entro il 15 maggio 2012, per gli interventi che si sono conclusi entro il 15 marzo 2012. Per gli interventi che si saranno conclusi successivamente, la domanda di pagamento potrà essere presentata solo per la annualità successiva, entro il 15 maggio 2013.

²⁰ relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GUUE L 379 del 28/12/1996)

²¹ Il parametro della larghezza è da considerare solo ove la superficie sia prevalentemente sviluppata secondo una sola direzione; per larghezza si intende quella dimensione che è misurata sulla linea perpendicolare alla direzione di prevalente sviluppo della superficie.

5 - CRITERI DI SELEZIONE**5.1 - Priorità e punteggi**

Per le domande presentate, valgono i seguenti criteri di priorità:

Elemento di priorità	Indicatore	Punti
a - intervento da realizzarsi su terreni vulnerabili da nitrati di origine agricola	a- superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, della DGR n. 2267/2007 ²² e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007 ²³	3
b - intervento da realizzarsi nei siti compresi nella rete Natura 2000	b- Superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) ²⁴ e s.m.i.	2
c - intervento da realizzarsi all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta ²⁵	c - superficie catastale compresa all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta	1

I punteggi indicati non sono cumulabili tra di loro.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità, l'intervento previsto dovrà essere realizzato completamente all'interno di una delle superfici descritte nella tabella.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio assegnato, sarà data preferenza alla superficie d'intervento avente l'area maggiore:

Elemento di preferenza	Indicatore	Ordine
area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente	1

6 - DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Il beneficiario del sostegno potrà eseguire gli interventi mediante ricorso a terzi, prestazioni volontarie di lavoro e/o in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso impiegherà personale proprio, assunto a tempo determinato, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.

6.2 Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE od, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità. In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.

6.3 Un medesimo richiedente potrà inoltre presentare, separatamente e per singola UTE o per singola unità fondiaria, domanda di sostegno anche su più Azioni della Misura.

²² Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006; artt. 19 e 28 L.R. 33/1985)

²³ Piano di Tutela delle Acque. Precisazioni (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e 28 L.R. 33/1985) (BUR n. 88/2007)

²⁴ Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997 (BUR n. 76/2006)

²⁵ Le aree protette sono quelle considerate dalla L. 6/12/1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette): Parchi nazionali, Riserve naturali (statali e regionali), Parchi naturali regionali. L'elenco ufficiale delle aree naturali protette, attualmente in vigore, è quello relativo al VI aggiornamento approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 17/12/2009, con Repertorio 262/CSR e pubblicato con Decreto del MATTM del 27/4/2010 nel S.O. n. 125 della G.U. n. 115 del 31/5/2010, disponibile all'indirizzo:

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf

- 6.4 La sostituzione delle specie previste nel Piano di coltura e di conservazione, è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai specializzati o nei casi di difficoltà di attecchimento, dovuta a cause imprevedibili al momento della redazione del Piano stesso, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento, in particolare la distribuzione relativa tra le specie arboree e quelle arbustive.
- 6.5 Qualora ad uno IAP dovesse subentrare un altro soggetto privo di questa qualifica, il premio annuo per la perdita di reddito sarà rideterminato, in base al valore indicato al par. 4.2 (Livello ed entità dell'aiuto). Non si procederà invece alla rideterminazione del premio per la perdita di reddito nel caso in cui ad un soggetto senza la qualifica di IAP dovesse subentrare un beneficiario con tale qualifica. Nel caso di subentro di un soggetto privato ad una persona giuridica di diritto pubblico, a seguito di concessione o di affitto di terreni di proprietà pubblica, non sarà corrisposto alcun premio. Non si effettuerà, inoltre, alcuna rideterminazione del premio per la perdita di reddito qualora il soggetto beneficiario dovesse mutare la propria natura giuridica, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. In caso di subentro parziale la superficie minima ammissibile non dovrà essere inferiore ad 1 ha.
- 6.6 La documentazione tecnica allegata alla domanda di sostegno dovrà essere timbrata e sottoscritta da un tecnico abilitato. A tal fine ed in relazione alle caratteristiche progettuali richieste dalle varie Azioni, il professionista dovrà rispettare le competenze che gli sono attribuite dallo specifico ordinamento. In particolare, il progettista di un bosco, nell'ambito dell'Azione 1, dovrà essere un dottore agronomo o un dottore forestale. Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente di una Pubblica Amministrazione che presenti, per proprio conto, la domanda di sostegno, non è richiesta l'iscrizione ad un Ordine o ad un Collegio, purché sia dotato di qualifica idonea e sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della libera professione.
- 6.7 Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386²⁶. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263²⁷.
- 6.9 Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214²⁸, deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
- 6.10 Ulteriori disposizioni operative sono contenute negli allegati al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana (ora Unità di Progetto Foreste e Parchi) n. 245/2010, disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19B21733-1E16-4417-968F-643060E1694E/0/Decretoforeste245_2010Allegatitecnici.zip.

7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine di beneficiare del sostegno previsto dalla Misura, il richiedente dovrà presentare una domanda entro i termini stabiliti dal bando generale e secondo le modalità previste negli Indirizzi procedurali, allegando la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000²⁹;
2. progetto di intervento, con i relativi elaborati, in particolare: relazione tecnica, computo metrico estimativo, con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, corografia ed estratto di

²⁶ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

²⁷ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

²⁸ Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005 – S.O. n. 169)

²⁹ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (GU 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.).

mappa catastale, in scala 1:2.000 od altra scala disponibile in funzione al tipo di catasto, con dettagliata individuazione dell'area d'intervento;

3. Piano di coltura e conservazione, **in duplice copia**;
4. approvazione del Piano di coltura e di conservazione da parte del Servizio Forestale Regionale competente per territorio, se l'intervento è relativo all'Azione 1 o, nel caso delle altre Azioni, se sarà realizzato su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico;
5. per gli Enti pubblici, le associazioni di proprietari e i consorzi: provvedimento di approvazione del progetto e del Piano di coltura e di conservazione;
6. scheda di richiesta del punteggio da attribuire (contenuta nel modello di domanda);
7. documentazione comprovante il possesso dei requisiti che permettono di ottenere il punteggio, l'entità del sostegno ed i premi (se compatibili) richiesti;
8. relazione di Valutazione di Incidenza (o della selezione preliminare - screening), approvata dall'Organismo competente, qualora l'intervento ricada nei casi previsti dalla DGR 3173/2006³⁰. In mancanza di specifico organismo competente, la Valutazione di Incidenza è approvata dal Servizio Forestale Regionale. Ai fini dell'approvazione, il richiedente dovrà allegare il Piano di coltura e di conservazione³¹;
9. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui alla LR n. 10/1999³², relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria;
10. parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394³³, se previsto, qualora l'intervento ricada all'interno di un'area naturale protetta;
11. per gli interventi da effettuarsi in zone golenali: autorizzazione dell'Autorità competente in materia di demanio fluviale, ove prevista;
12. atto di assenso firmato dal proprietario (o dai proprietari), secondo il modello predisposto da AVePA, qualora l'intervento sia realizzato su superfici condotte da soggetti diversi dal proprietario o nei casi di comproprietà;
13. permesso di costruire, per l'esecuzione del sistema di captazione delle acque previsto per l'Azione 5, qualora necessario.
14. per l'Azione 4: comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento almeno nel corso dell'anno 2010, presentata ai sensi della disciplina in materia (DGR n. 2495/2006 e DGR n. 2439/2007).

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 5 e 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa. La documentazione indicata con gli altri numeri se non presente in allegato alla domanda, potrà essere integrata entro i sessanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

8 - DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del sostegno concesso, il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, oltre alla documentazione prevista negli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, anche la seguente documentazione:

³⁰ Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative (BUR n. 94/2006)

³¹ La valutazione di incidenza (e la selezione preliminare) non è richiesta qualora gli interventi siano eseguiti al di fuori dei siti della Rete Natura 2000, in quanto i medesimi, oltre che svolgere funzioni di carattere ambientale, le quali vanno a migliorare l'uso del suolo, possono essere ricompresi nell'ambito del punto B.VI) dell'allegato A) alla DGR n. 3173/2006

³² Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (BUR n. 29/1999)

³³ Legge quadro sulle aree protette (GU 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.)

- a) qualora l'intervento non sia conforme al Piano di coltura e di conservazione approvato in fase istruttoria: relazione tecnica finale, **in duplice copia**, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti; se le variazioni hanno interessato anche la composizione delle specie utilizzate, andrà compilato ed allegato alla relazione il relativo elenco contenuto nel Piano stesso. Il pagamento resta subordinato all'approvazione delle modifiche apportate al Piano, da parte del Servizio forestale regionale competente per territorio, nei casi previsti (intervento realizzato nell'ambito della Misura 1; intervento realizzato nell'ambito di altre Misure, limitatamente ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico);
- b) qualora l'intervento sia conforme al Piano di coltura e di conservazione approvato in fase istruttoria: dichiarazione del direttore dei lavori, attestante che l'intervento è stato realizzato senza varianti.

Gli Enti pubblici che realizzino interventi rientranti nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, come definiti dall'art. 2 della L.R. n. 27/2003³⁴, dovranno ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006³⁵.

Per quanto non espressamente considerato in questo bando, si dovrà fare riferimento agli Indirizzi procedurali ed al Manuale delle procedure predisposto da AVePA.

³⁴ Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche (BUR n. 106/2003)

³⁵ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)